

Regolamento per la concessione in prestito di beni e opere d'arte



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di eventuale concessione in prestito a terzi delle opere d'Arte delle Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito Fondazione).

Con il presente regolamento la Fondazione adotta modalità operative che permettano di perseguire le finalità statutarie secondo principi di imparzialità, trasparenza, liceità, sostenibilità, nell'interesse della Fondazione stessa e dei terzi soggetti interessati, anche nella loro qualità di richiedenti opere in prestito.

Art. 1

La richiesta di prestito di un'opera appartenente alle Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione deve essere trasmessa alla Fondazione Carisbo tramite PEC all'indirizzo fondazionecarisbo@legalmail.it.

Tale richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- Il titolo e le date di apertura e chiusura dell'esposizione;
- Il luogo e la sede e/o le sedi successive in caso di mostre itineranti;
- Il/i curatore/i e/o il Comitato scientifico dell'esposizione;
- L'Ente organizzatore.

Alla richiesta vanno allegati:

- Il Progetto scientifico della mostra;
- Il Facility report della sede espositiva.

L'ente organizzatore si impegna a inviare ogni altra informazione e modulistica si renda necessaria in base all'oggetto del prestito.

Il prestito delle opere di proprietà della Fondazione è inoltre subordinato all'autorizzazione del Ministero della Cultura, qualora necessaria a termini di legge.

La richiesta dovrà pervenire alla Fondazione con congruo anticipo (di norma sei mesi prima dell'evento previsto) per consentire le verifiche necessarie propedeutiche all'eventuale prestito.

Art. 2

Il prestito delle opere sarà concesso dalla Fondazione acquisiti i pareri tecnici necessari e, qualora oggetto del prestito siano opere cosiddette “beni culturali” o di interesse culturale ai sensi della vigente normativa, in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti e secondo le procedure previste dalla normativa medesima.

Art. 3

La Fondazione effettua la valutazione per la concessione del prestito in conformità ai seguenti criteri:

- a) Non saranno concesse in prestito opere il cui stato di conservazione o grado di fragilità comporti un rischio elevato di compromissione della loro integrità durante la movimentazione;
- b) Il prestito sarà concesso esclusivamente nell’ambito di un progetto espositivo di rilevanza scientifica e culturale, a livello nazionale e internazionale, promosso da istituzioni qualificate e accompagnato da un adeguato piano di valorizzazione dell’opera;
- c) Di norma, non sono ammesse richieste di prestito per opere incluse in esposizioni permanenti della Fondazione;
- d) Il prestito non sarà autorizzato qualora l’opera risulti già destinata a eventi imminenti promossi dalla Fondazione o a iniziative di valorizzazione interna.

Art. 4

La concessione del prestito è subordinata all’accettazione da parte del richiedente del principio di reciprocità e di equa compensazione. Il richiedente si impegna a favorire il prestito temporaneo di una o più opere di sua proprietà (o di proprietà dell’ente cui la struttura organizzava della mostra fa riferimento), di pari valore e importanza storico-artistica, che la Fondazione riterrà utile richiedere ai fini delle esposizioni organizzate nelle proprie sedi.

Art. 5

Le opere dovranno essere riconsegnate entro i tempi prestabiliti. Ogni eventuale prolungamento del prestito, in caso di proroga della mostra, dovrà essere autorizzato dalla Fondazione e dall’Autorità competente ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Le opere concesse in prestito dovranno essere fotografate al momento del prestito e al loro rientro in sede. Allo stesso modo, dovrà essere redatto un Condition Report da parte dell'incaricato autorizzato dalla Fondazione (se necessario, un restauratore). Gli eventuali costi relativi alla redazione del Condition Report e alle riprese fotografiche saranno a carico dell'ente richiedente.

L'aggiornamento del Condition Report verrà eseguito quando l'opera perviene presso l'organizzatore, con immediata trasmissione alla Fondazione, e nuovamente al termine della mostra, al fine di rilevare lo stato del bene prestatato. Eventuali danni rilevati dovranno essere prontamente segnalati alla Fondazione ed evidenziati nel report, corredato da fotografie sempre in alta risoluzione. Il Condition Report dovrà essere aggiornato anche al momento della riconsegna dell'opera alla Fondazione, per accertare che siano mantenute le medesime condizioni rilevate alla partenza.

In caso di danneggiamento delle opere oggetto di prestito, l'Ente organizzatore dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione, nonché alla compagnia assicurativa incaricata, producendo adeguata documentazione fotografica e l'aggiornamento del Condition Report come sopra precisato. La Fondazione e l'organizzatore concorderanno la procedura da seguire per la messa in sicurezza del bene e gli eventuali interventi di restauro/recupero da eseguire.

Art. 7

La consegna ed il ritiro delle opere concesse in prestito dovranno essere eseguite da una ditta specializzata nel settore del trasporto di opere d'arte, indicata dall'organizzatore, che possa rispondere a tutte le richieste avanzate dalla Fondazione in sede di formalizzazione della scheda di prestito.

Le operazioni preliminari alla movimentazione dell'opera, compresi l'imballaggio, il carico e la relativa redazione del Condition Report, dovranno essere eseguite alla presenza di un incaricato della Fondazione. Il Condition Report sarà aggiornato a cura dell'ente organizzatore, una volta che le opere saranno giunte presso la sede della mostra e saranno svolte le fasi di scarico, disimballaggio, allestimento e successivo disallestimento, controllandone lo stato di conservazione e verificando che siano rispettate le condizioni ambientali previste al successivo art. 12.

Nel caso di materiali particolarmente delicati, si richiede che la cassa per il trasporto sia posta quanto prima in un locale il più prossimo e con caratteristiche simili a quelle dei locali della mostra, per mitigare le differenze di temperatura e umidità tra l'ambiente esterno e l'interno degli imballi.

La Fondazione si riserva il diritto di inviare un accompagnatore incaricato della supervisione del trasporto dell'opera. Tale incaricato avrà altresì il compito di vigilare sulle operazioni di allestimento e disallestimento, insieme al restauratore della sede ospitante incaricato di redigere il Condition Report, che dovrà pertanto risultare controfirmato da entrambe le parti.

Tutti gli oneri connessi alla presenza dell'incaricato della Fondazione saranno interamente a carico del beneficiario del prestito. In particolare, quest'ultimo dovrà farsi carico delle spese di viaggio dell'incaricato (treno: in 1° classe; aereo: in Business Class), nonché del pagamento di una diaria per i pasti, trasporti extra e prestazioni professionali, da intendersi al netto, non inferiore a € 80,00 per die in Italia fino a due giorni, a € 100,00 per die in Europa per tre giorni, a € 120,00 per die nei Paesi extra-europei per quattro giorni. Il beneficiario dovrà inoltre garantire l'ospitalità dell'incaricato in albergo di categoria non inferiore alle tre stelle per almeno 1 notte in Italia (se necessario), 2 notti in Europa e 3 nei Paesi extra-europei.

Medesime modalità dovranno essere seguite al termine della mostra.

Pertanto, tutte le spese connesse al prestito e all'eventuale accompagnamento dell'opera, ove richiesto dalla Fondazione, dovranno essere sostenute dall'ente organizzatore.

Art. 8

A seconda dello stato di conservazione dell'opera, la Fondazione si riserva la facoltà di subordinare la concessione del prestito all'esecuzione di un intervento di restauro, di manutenzione o di semplice revisione conservativa con oneri a carico del richiedente.

Art. 9

Le opere devono essere assicurate per il valore "a stima accettata" indicato dalla Fondazione, con la formula "da chiodo a chiodo" e "per ogni rischio, nessuno escluso, da chiunque e comunque causato, anche in caso di scioperi, sommosse e guerre, rischi socio-politici, calamità naturali e senza possibilità di rivalsa contro il vettore o l'imballatore". In caso di danno materiale verificatosi durante il trasporto o l'esposizione, l'indennizzo sarà pari al costo del restauro dell'opera più l'eventuale deprezzamento, inteso come la diminuzione di valore rispetto a quello precedente il sinistro. Qualora il deprezzamento risulti pari al 100% del valore assicurato, l'opera sarà considerata totalmente deprezzata e si procederà con l'indennizzo pari all'intero valore assicurato.

La Fondazione si riserva, qualora lo ritenga opportuno, di scegliere direttamente la compagnia assicuratrice.

Art. 10

Il trasporto delle opere, previa consegna della polizza assicurativa, dovrà essere fatto in un unico viaggio senza soste (quando ciò non sia possibile il veicolo dovrà rimanere sempre presidiato da almeno una persona).

Art. 11

Quando le opere dovranno essere trasferite all'estero, il comitato organizzatore della mostra dovrà inviare al Ministero della Cultura (Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio IV – Roma) una garanzia scritta di restituzione delle opere a chiusura della manifestazione.

Art. 12

Le opere dovranno essere esposte unicamente nei locali destinati alla mostra, alle seguenti condizioni:

- Temperatura non inferiore ai 19° C e non superiore ai 24° C;
- Umidità relativa tra il 50% e il 60%;
- Luminosità non superiore ai 50 lux, per opere su carta e opere molto sensibili, e ai 150 lux per i dipinti;
- Le opere devono comunque essere esposte lontano da fonti di illuminazione e con utilizzo di lampade a bassa emissione di raggi UV;
- Nel caso in cui oggetto del prestito fosse una tavola, questa non dovrà essere posta a contatto diretto con la parete, ma dovrà essere prevista un'intercapedine di aria da un minimo di tre centimetri (per opere di piccole dimensioni) ad un massimo di cinque centimetri (per opere di grandi dimensioni);
- Le opere devono essere esposte lontano da fonti di calore o climatizzazione. In presenza di finestre occorrerà evitare che la radiazione solare in qualsiasi momento della giornata raggiunga l'oggetto;
- I locali destinati alla mostra devono essere dotati di adeguati dispositivi antincendio, dei rilevatori di fumo e di adeguati sistemi di spegnimento con estintori a norma, nonché di adeguati dispositivi antifurto e antintrusione;
- I locali destinati alla mostra devono avere sorveglianza diurna e notturna.

Art. 13

Gli eventuali montaggi delle opere con cornici, vetri, basi, etc. non dovranno essere tolti o manomessi per nessuna ragione.

Art. 14

La Fondazione si riserva il diritto di revocare il prestito in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- Violazione delle condizioni stabilite nel contratto di prestito;
- Rischi impreveduti per l'integrità dell'opera;
- Cambiamenti non autorizzati relativi all'evento o alla sede espositiva, inclusi lo spostamento dell'opera in una location diversa da quella concordata, modifiche nell'allestimento che possano comprometterne la sicurezza o alterazioni nel programma che incidano sulla sua corretta esposizione.

In tali circostanze, il richiedente dovrà garantire l'immediata riconsegna dell'opera, secondo le modalità indicate dalla Fondazione.

Art. 15

Le opere dovranno essere esposte con la seguente dicitura, da riportare sia in sede di mostra, sia sul catalogo, su stampati e su ogni altro materiale in cui le opere stesse vengano riprodotte:

“FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA – COLLEZIONI D'ARTE E DI STORIA”

Art. 16

Le opere potranno essere riprese, fotografate e riprodotte solo per scopi didattici (catalogo, stampati divulgativi, documentari, etc.) e di promozione della mostra (stampa, televisione, etc.), sempre specificando l'indicazione della proprietà come precisato all'art. 16 e previa autorizzazione scritta della Fondazione. In nessun caso potranno essere riprodotte a fini commerciali. Nel caso in cui la Fondazione non possedesse una fotografia utilizzabile ai fini della riproduzione, il costo della riproduzione è a carico dell'ente richiedente il prestito, che dovrà provvedere a consegnare alla Fondazione il file o il fotocolor originale dopo l'utilizzo.

La fotografia delle opere da parte del pubblico in visita all'esposizione potrà essere effettuata unicamente purché sia senza scopo di lucro e l'organizzatore dovrà assicurarsi che vengano rispettati i criteri conservativi necessari.

Art. 17

Tre copie del catalogo della mostra, sia nella prima edizione che in tutte le eventuali edizioni successive, dovranno essere inviate alla Fondazione.

Art. 18

Tutte le spese, nessuna esclusa, saranno a carico dell'organizzatore della mostra che, sottoscrivendo il presente Regolamento, si impegna al rispetto delle clausole.

Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e potrà essere aggiornato a discrezione della Fondazione, che ne darà comunicazione ai soggetti interessati.

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2025.